REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2025

Codice A1103A

D.D. 20 febbraio 2025, n. 186

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 16 della legge reg. 17/2023 per violazione della legge reg. n. 15/2018 e n. 4/2009 - (F. 53FOR/2020, Acc. 514/2025 e 507/2025).



ATTO DD 186/A1103A/2025

**DEL 20/02/2025** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 16 della legge reg. 17/2023 per violazione della legge reg. n. 15/2018 e n. 4/2009 – (F. 53FOR/2020, Acc. 514/2025 e 507/2025).

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 359 del 17.03.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Cortemilia a carico del signor *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con il processo verbale n. 25/20 del 10.03.2020, elevati da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su area individuata negli atti di accertamento, è stato verificato quanto segue:

1. violazione dell'art. 10.7 della L.r. n. 15/2018, in combinato disposto con l'art. 10.5 della L. 353/2000) relativo al compimento di operazioni potenzialmente determinanti l'innesco di incendio in periodo di massima pericolosità;

verificata la regolarità della contestazione/notificazione;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

preso atto dell'esito conciliativo dell'audizione avvenuta in data 18 febbraio 2025 con il trasgressore e richiamatone i contenuti di cui al processo verbale;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

valutata la tenuità della condotta e degli effetti;

ritenuto pertanto di dover applicare la sanzione concordata in sede di audizione ai sensi dell' art. 16

della LR. 17 del 2023 qui richiamando il relativo verbale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

preso atto dell'elezione di domicilio digitale speciale del trasgressore ai fini del presente procedimento;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.
Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti
impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi
regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei
confronti del destinatario dell'atto notificato";

## determina

in Euro 1.032,00 (minimo edittale) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

## INGIUNGE

ai sunnominati signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **1.032,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti